

2) Nel caso in cui l'esenzione dall'IVA, prevista dall'articolo 140, parte iniziale e lettere a) e b), della direttiva IVA (con o senza le condizioni menzionate nella prima questione) valga per l'acquisto intracomunitario di protesi dentarie: se negli Stati membri come i Paesi Bassi, che si sono conformati all'esenzione di cui all'articolo 132 della direttiva IVA 2006, l'esenzione valga dunque anche per gli acquisti intracomunitari di protesi dentarie provenienti da uno Stato membro che si è avvalso del regime derogatorio e transitorio di cui all'articolo 370 della direttiva IVA 2006.

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto — Sede di Mestre-Venezia (Italia) il 27 marzo 2013 — SICES e a./Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia

(Causa C-155/13)

(2013/C 178/06)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale del Veneto — Sede di Mestre-Venezia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Società Italiana Commercio e Servizi S.r.l, in liquidazione (SICES) e a.

Convenuta: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia

Questione pregiudiziale

Se l'art. 6 del regolamento (CE) n. 341/2007 del 29 marzo 2007 (¹) debba essere interpretato nel senso che costituisca illecita cessione dei titoli di importazione a dazio agevolato nell'ambito del contingente GATT di aglio di origine cinese, la circostanza che l'intestatario di detti titoli immetta nel mercato l'aglio in questione, previo pagamento del dazio dovuto, mediante cessione ad altro operatore titolare di titoli di importazione, dal quale, prima dell'importazione, aveva acquistato il predetto aglio.

(¹) Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi; GU L 90, pag. 12.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 28 marzo 2013 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: X BV

(Causa C-160/13)

(2013/C 178/07)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën.

Altra parte: X BV

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 140, parte iniziale e lettere a) e b), della direttiva IVA 2006 (¹), debba essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'IVA in esso prevista non vale per acquisti intracomunitari di protesi dentarie. In caso di risposta negativa, se l'applicazione dell'esenzione sia assoggettata alla condizione che le protesi dentarie provenienti dall'estero siano fornite da un dentista o da un odontotecnico e/o siano fornite ad un dentista o a un odontotecnico.

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) l'8 aprile 2013 — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)/M.S. Demirci e altri

(Causa C-171/13)

(2013/C 178/08)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Resistenti: M.S. Demirci, D. Cetin, A.I. Önder, R. Keskin, M. Tüle, A. Taskin

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 3/80 ⁽¹⁾, in osservanza dell'articolo 59 del protocollo addizionale ⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime normativo di uno Stato membro, come l'articolo 4a della TW ⁽³⁾, che revoca la prestazione integrativa, conferita in virtù della normativa nazionale, qualora i beneficiari di detta prestazione non risiedano più nel territorio di tale Stato, anche nell'ipotesi in cui detti beneficiari, pur conservando la cittadinanza turca, abbiano acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante.
- 2) Qualora la Corte, nel rispondere alla prima questione, giunga alla conclusione che gli interessati possono invocare l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 3/80, ma che ciò possa avvenire nei limiti determinati dall'applicazione dell'articolo 59 del protocollo addizionale: se l'articolo 59 del protocollo addizionale debba essere interpretato nel senso che esso osta alla prosecuzione del versamento della prestazione integrativa a favore di cittadini turchi, come gli interessati, a partire dal momento in cui i cittadini dell'Unione, in base al diritto dell'Unione, non possono più riceverla, anche nel caso in cui, in virtù del diritto nazionale, i cittadini dell'Unione abbiano conservato la prestazione in causa per un periodo più lungo.

⁽¹⁾ Decisione 3/80 del consiglio di associazione 19 settembre 1980, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60).

⁽²⁾ Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2760/72 del 19 dicembre 1972 (GU L 293, pag. 1).

⁽³⁾ Toeslagenwet (legge sulle indennità integrative).

Impugnazione del Regno di Spagna, proposta il 15 aprile 2013, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) pronunciata il 31 gennaio 2013 nella causa T-235/11, Spagna/Commissione

(Causa C-192/13 P)

(2013/C 178/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— Accogliere l'impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale di primo grado, pronunciata il 31 gennaio 2013, nella causa T-235/11, Spagna/Commissione.

— Annullare la decisione della Commissione C(2011) 1023 def., del 18 febbraio 2011, con cui l'aiuto del fondo di coesione è stato ridotto alle fasi di progetto: «Fornitura e montaggio di materiali ferroviari nella linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Troncone Madrid-Lleida» (CCI n. 1999.ES.16.C.PT.001); «Linea di alta velocità ferroviaria Madrid-Barcellona. Troncone Lleida Martorell (Piattaforma, 1^{ma} fase)» (CCI n. 2000.ES.16.C.PT. 001); «Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Accesso a Zaragoza» (CCI n. 2000.ES.16.C.PT.003); «Linea di alta velocità Madrid-Zaragoza-Barcellona-Frontiera francese. Troncone Lleida Martorell. Subtroncone X-A (Olérdola — Avinyonet del Penedés)» (CCI n. 2001.ES.16.C.PT.007) e «Nuovo accesso ferroviario di alta velocità a Levante. Subtroncone La Gineta-Albacete (Piattaforma)» (CCI n. 2004.ES.16.C.PT.014);

— condannare la controparte alle spese.

Motivi e principali argomenti

Errore di diritto con riguardo agli effetti del termine contemplato nell'articolo H, paragrafo 2, dell'allegato II del regolamento (CE), n. 1164/94 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un fondo di coesione. Scaduto detto termine, la Commissione non può adottare nessun provvedimento di rettifica finanziaria, ragion per cui è tenuta ad effettuare il versamento e la rettifica operata è illegittima.

Errore di diritto nella nozione di aggiudicazione ai sensi della direttiva 93/38/CEE ⁽²⁾ del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. L'articolo 20, paragrafo 2, lettere e) e f), della direttiva 93/38 non si applicano in via generale, a qualsivoglia modifica di contratti pubblici accordate durante la fase di esecuzione, bensì unicamente a modificazioni di carattere sostanziale. Si può ritenere che sussista una modifica sostanziale costitutiva di una nuova aggiudicazione, quando ricorrono i requisiti indicati nella sentenza *Presstext Nachrichtenagentur* ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 130, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 199, pag. 84.

⁽³⁾ Sentenza del 19 giugno 2008, *Presstext Nachrichtenagentur* (C-454/06, Racc. pag. I-4401).

Impugnazione proposta dal Regno di Spagna il 16 aprile 2013 avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) pronunciata il 31 gennaio 2013, nella causa T-540/10, Spagna/Commissione

(Causa C-197/13 P)

(2013/C 178/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)